

ALLEGATO B

Schema degli elementi essenziali dell'atto costitutivo della "Fondazione Pietro Perazzo"

1. Forma dell'atto

L'atto costitutivo della "**Fondazione Pietro Perazzo**" sarà ricevuto in forma pubblica amministrativa dal Segretario Comunale del Comune di San Germano Vercellese, quale ufficiale rogante, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di atto nel quale il Comune è parte.

L'atto sarà stipulato dal Sindaco pro tempore del Comune di San Germano Vercellese, in nome, per conto e nell'interesse del Comune, quale Fondatore unico della costituenda Fondazione.

2. Soggetto fondatore

Il soggetto fondatore è il **Comune di San Germano Vercellese**, che interviene nell'atto costitutivo in persona del Sindaco pro tempore, debitamente autorizzato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____.

Il Comune assume la qualità di **Fondatore unico** della Fondazione.

3. Denominazione

È costituita una fondazione di diritto privato, senza scopo di lucro, denominata:

"Fondazione Pietro Perazzo"

di seguito anche semplicemente "Fondazione".

4. Natura giuridica

La Fondazione è ente di diritto privato, senza scopo di lucro, destinato ad acquisire personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, secondo le modalità previste dagli artt. 14 e seguenti del codice civile e dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

La Fondazione è soggetto distinto dal Comune di San Germano Vercellese e risponde delle proprie obbligazioni esclusivamente con il proprio patrimonio.

Il Comune, quale Fondatore unico, non risponde delle obbligazioni della Fondazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o da specifici atti di garanzia formalmente deliberati dagli organi comunali competenti.

Il Comune di San Germano Vercellese, quale Fondatore unico, non assume alcun obbligo automatico di ripianamento delle perdite, dei disavanzi, delle passività o degli squilibri economico-finanziari della Fondazione.

Eventuali contributi, apporti, garanzie, ripiani o interventi finanziari del Comune in favore della Fondazione potranno essere disposti esclusivamente mediante specifica deliberazione degli organi comunali competenti, previa verifica della relativa legittimità, sostenibilità finanziaria, copertura di bilancio e compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica.

Nessuna clausola dell'atto costitutivo o dello Statuto potrà essere interpretata nel senso di porre a carico del Comune un obbligo generale, preventivo o automatico di copertura delle perdite o delle obbligazioni della Fondazione.

La Fondazione non assume natura di ente pubblico e conserva la propria natura privatistica.

La Fondazione non è costituita in forma societaria, non assume natura di società partecipata o controllata dal Comune ai sensi della disciplina sulle società a partecipazione pubblica e non è configurata quale organismo societario in house, ferma restando la verifica, caso per caso, dell'eventuale applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, trasparenza, anticorruzione o organismi di diritto pubblico, in relazione alle concrete attività che la Fondazione dovesse svolgere e agli atti che dovesse adottare.

5. Sede

La Fondazione ha sede legale nel Comune di **San Germano Vercellese**, all'indirizzo che sarà indicato nell'atto costitutivo e/o nello Statuto.

6. Origine e finalità

L'atto costitutivo darà atto che la Fondazione nasce per conservare e proseguire, in forme compatibili con l'ordinamento vigente, la destinazione socio-assistenziale e socio-sanitaria storicamente impressa al patrimonio derivante dalla Casa del Vecchio "Pietro Perazzo", già istituzione pubblica di assistenza e beneficenza e poi fondazione di diritto privato.

La Fondazione si richiama alla volontà originaria del fondatore geom. Pietro Perazzo, all'originaria tavola di fondazione, agli statuti dell'ente di provenienza e agli atti regionali relativi alla trasformazione, liquidazione, estinzione o devoluzione della precedente Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo".

La Fondazione persegue finalità sociali, assistenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie, solidaristiche e di utilità collettiva, con particolare riferimento al sostegno delle persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, nonché delle persone fragili, disabili, sole, bisognose o comunque in situazione di vulnerabilità sociale, economica, sanitaria o assistenziale.

La Fondazione opera con particolare riguardo alla popolazione del Comune di San Germano Vercellese, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto dei principi di imparzialità, ragionevolezza e non discriminazione.

La costituzione della Fondazione e il conferimento del fondo iniziale di dotazione costituiscono intervento istituzionale e strumentale rispetto alle finalità socio-assistenziali e socio-sanitarie proprie del Comune, in quanto finalizzati alla conservazione e valorizzazione della destinazione assistenziale del patrimonio storicamente riconducibile alla Casa del Vecchio "Pietro Perazzo" e alla tutela della popolazione anziana, fragile e bisognosa del territorio comunale.

7. Patrimonio e fondo iniziale di dotazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo iniziale di dotazione conferito dal Comune Fondatore unico;

- b) dai beni mobili, immobili, crediti, diritti, somme, rendite, valori finanziari e altre utilità che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- c) dal patrimonio netto residuo eventualmente devoluto alla Fondazione all'esito della liquidazione della Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo", previa approvazione degli organi competenti e nel rispetto delle autorizzazioni eventualmente necessarie;
- d) da donazioni, lasciti, eredità, contributi ed erogazioni liberali;
- e) da ogni altro bene o diritto destinato stabilmente al perseguimento degli scopi statutari.

Il Comune di San Germano Vercellese conferisce alla Fondazione, quale fondo iniziale di dotazione, la somma di:

euro 30.000,00.

Detto importo corrisponde al patrimonio minimo previsto per il riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni, secondo il combinato disposto della D.G.R. Piemonte 11 settembre 2017, n. 18-5603, e dell'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Il fondo iniziale di dotazione è finalizzato alla costituzione dell'ente, all'avvio della relativa attività e alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private.

L'attribuzione del fondo iniziale di dotazione potrà essere resa disponibile secondo le modalità richieste dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di riconoscimento della personalità giuridica.

Il conferimento del fondo iniziale di dotazione dovrà essere effettuato nel rispetto della copertura finanziaria indicata nella deliberazione consiliare autorizzativa e degli eventuali atti contabili conseguenti, ivi compresi, ove necessari, gli atti di variazione di bilancio, applicazione dell'avanzo o aggiornamento degli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente.

8. Patrimonio eventualmente proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo"

L'atto costitutivo dovrà precisare che il patrimonio eventualmente attribuito alla Fondazione per effetto della devoluzione del patrimonio netto residuo della Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo" conserva la destinazione impressa dalla volontà del fondatore geom. Pietro Perazzo, dall'originaria tavola di fondazione, dallo statuto dell'ente di provenienza e dagli atti regionali relativi alla sua trasformazione, liquidazione, estinzione o devoluzione.

Tale componente patrimoniale, nonché i beni, i valori e le risorse che dovessero sostituirla per effetto di atti di amministrazione, trasformazione, alienazione o reinvestimento, sarà destinata al perseguimento di finalità socio-assistenziali e socio-sanitarie a favore delle persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, con particolare riguardo alla popolazione del Comune di San Germano Vercellese.

La Fondazione dovrà assicurare distinta evidenza contabile del patrimonio eventualmente ricevuto, dei relativi proventi e degli eventuali beni, valori o risorse acquisiti in sostituzione.

Gli atti di disposizione dei beni soggetti a vincolo saranno consentiti esclusivamente quando funzionali alla migliore realizzazione delle finalità statutarie, con permanenza del vincolo sui beni o sui valori acquisiti in sostituzione e nel rispetto della normativa vigente, delle autorizzazioni eventualmente necessarie e degli atti di devoluzione.

9. Esclusione del subentro nei debiti e nei rapporti della precedente Fondazione

L'atto costitutivo dovrà prevedere espressamente che la costituzione della Fondazione Pietro Perazzo non determina alcun subentro automatico:

a) del Comune di San Germano Vercellese;

b) della Fondazione Pietro Perazzo;

nei debiti, obbligazioni, garanzie, mutui, contratti, rapporti di lavoro, rapporti convenzionali, rapporti gestionali o passività comunque riferibili alla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo".

La Fondazione potrà eventualmente ricevere esclusivamente il patrimonio netto residuo all'esito della liquidazione della Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo", nel rispetto dei diritti dei creditori, dei vincoli di destinazione, delle deliberazioni degli organi competenti e delle autorizzazioni eventualmente necessarie.

Ogni eventuale rapporto giuridico, patrimoniale o gestionale connesso alla precedente Fondazione potrà essere assunto esclusivamente in forza di specifico atto degli organi competenti, previa verifica di legittimità, convenienza, sostenibilità e compatibilità con lo Statuto.

La costituzione della Fondazione non comporta l'assunzione automatica della gestione della struttura già facente capo alla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo", né il subentro automatico in rapporti contrattuali, convenzionali, autorizzativi, gestionali, occupazionali o debitori riferibili all'ente di provenienza.

Ogni eventuale gestione diretta, affidamento a terzi, convenzione, contratto di servizio, rapporto con soggetti gestori o assunzione di attività socio-assistenziali, socio-sanitarie o residenziali dovrà essere oggetto di separata e preventiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria sulla sostenibilità economica, finanziaria, organizzativa, autorizzativa e gestionale dell'operazione, nonché previo parere dell'Organo di controllo nei casi di maggiore rilevanza economico-patrimoniale.

10. Statuto

All'atto costitutivo sarà allegato lo Statuto della "**Fondazione Pietro Perazzo**", approvato dal Consiglio Comunale, quale parte integrante e sostanziale dell'atto.

Lo Statuto disciplinerà, in particolare:

a) denominazione, sede, natura e finalità della Fondazione;

b) assenza di scopo di lucro;

c) patrimonio, risorse e vincoli di destinazione;

- d) poteri del Comune quale Fondatore unico;
- e) composizione, nomina, durata e funzionamento degli organi;
- f) bilancio, contabilità, distinta evidenza del patrimonio vincolato e trasparenza;
- g) modifiche statutarie, estinzione e devoluzione del patrimonio;
- h) riconoscimento della personalità giuridica;
- i) assenza di obblighi automatici di ripiano, garanzia, copertura o intervento finanziario a carico del Comune Fondatore unico;
- j) mancato subentro automatico nella gestione della struttura già facente capo alla Fondazione Casa del Vecchio “Pietro Perazzo” e nei relativi rapporti gestionali, contrattuali, convenzionali, autorizzativi, occupazionali o debitori;
- k) flussi informativi periodici verso il Comune Fondatore unico, mediante trasmissione del bilancio consuntivo, della relazione sull’attività svolta, della relazione dell’Organo di controllo, nonché del bilancio preventivo o budget annuale;
- l) cautele relative all’assunzione di obbligazioni, garanzie, fideiussioni, impegni pluriennali, contratti di gestione, contratti di servizio o altri rapporti suscettibili di generare rilevanti rischi economico-finanziari.

11. Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Fondatore unico;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente, se nominato;
- e) l’Organo di controllo;
- f) il Direttore, ove nominato;
- g) il Segretario, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione, quali componenti di diritto:

- a) il Sindaco pro tempore del Comune di San Germano Vercellese;
- b) il Vice Sindaco pro tempore del Comune di San Germano Vercellese;

c) l'Assessore comunale pro tempore del Comune di San Germano Vercellese.

Qualora il Sindaco, il Vice Sindaco o l'Assessore comunale non possano o non intendano assumere la carica, ovvero rinuncino alla carica o vengano successivamente a trovarsi nell'impossibilità di conservarla, il relativo componente sarà sostituito da un Consigliere comunale eletto dal Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Il Presidente della Fondazione è il Sindaco pro tempore del Comune di San Germano Vercellese, ove questi assuma la carica di componente del Consiglio di Amministrazione. In caso contrario, il Presidente sarà individuato secondo quanto previsto dallo Statuto.

L'Organo di controllo monocratico, con funzioni anche di revisione contabile, sarà nominato dal Comune quale Fondatore unico tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

All'Organo di controllo potrà essere attribuito un compenso determinato dal Fondatore unico all'atto della nomina, nei limiti consentiti dalla legge, tenuto conto della natura non lucrativa della Fondazione, della complessità dell'incarico, delle dimensioni dell'ente e delle relative risorse.

12. Durata degli organi e commissariamento del Comune

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo corrispondente alla durata della consiliatura comunale nel corso della quale sono entrati in carica.

Essi restano comunque in carica sino all'insediamento dei successori, al fine di assicurare la continuità amministrativa, patrimoniale e gestionale della Fondazione.

In caso di scioglimento del Consiglio Comunale, cessazione anticipata della consiliatura o commissariamento del Comune di San Germano Vercellese, i poteri spettanti al Comune quale Fondatore unico saranno esercitati dal Commissario prefettizio o straordinario, comunque denominato, investito delle funzioni degli organi comunali competenti.

Durante la gestione commissariale, il Commissario potrà confermare i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica oppure, ove sia necessario procedere alla loro sostituzione, individuare i sostituti esclusivamente tra coloro che, alla data dello scioglimento del Consiglio Comunale o dell'inizio della gestione commissariale, rivestivano la carica di Sindaco, Vice Sindaco, Assessore o Consigliere comunale del Comune di San Germano Vercellese, purché disponibili e in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

Il Commissario non potrà nominare componenti del Consiglio di Amministrazione estranei al predetto ambito soggettivo.

Qualora non sia possibile assicurare la composizione del Consiglio di Amministrazione per indisponibilità, rinuncia, impedimento, decadenza o mancanza dei soggetti appartenenti al predetto ambito soggettivo, il Commissario ne darà atto con provvedimento motivato e richiederà l'intervento dell'autorità competente alla vigilanza sulla Fondazione, ai sensi dell'art. 25 c.c. e delle norme applicabili.

13. Poteri del Comune Fondatore unico

Il Comune di San Germano Vercellese, quale Fondatore unico, eserciterà i poteri previsti dallo Statuto, tra cui:

- a) presa d'atto della composizione del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina dei componenti sostitutivi nei casi previsti dallo Statuto;
- c) nomina dell'Organo di controllo;
- d) approvazione preventiva delle modifiche statutarie;
- e) approvazione preventiva degli atti patrimoniali di maggiore rilevanza;
- f) indirizzo generale e vigilanza statutaria sul rispetto della destinazione socio-assistenziale e socio-sanitaria del patrimonio;
- g) richiesta agli organi della Fondazione di relazioni, documenti, bilanci, programmi di attività e ogni altro elemento utile alla verifica del rispetto degli scopi statutari;
- h) verifica dei flussi informativi periodici previsti dallo Statuto, compresa la trasmissione del bilancio consuntivo, della relazione sull'attività svolta, della relazione dell'Organo di controllo e del bilancio preventivo o budget annuale;
- i) approvazione preventiva, nei casi previsti dallo Statuto, degli atti che comportino impegni finanziari di particolare rilevanza, durata pluriennale significativa o potenziale esposizione patrimoniale della Fondazione.

14. Riconoscimento della personalità giuridica e adempimenti conseguenti

L'atto costitutivo autorizzerà il Sindaco, il Segretario Comunale rogante, il Presidente della Fondazione, ove già insediato, e gli uffici competenti, ciascuno per quanto di competenza, a compiere gli adempimenti necessari o opportuni per:

- a) la registrazione dell'atto;
- b) la richiesta del codice fiscale della Fondazione;
- c) il versamento o deposito del fondo iniziale di dotazione;
- d) la presentazione dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica;
- e) l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private;
- f) le comunicazioni alla Regione Piemonte e agli altri soggetti istituzionali interessati;
- g) ogni ulteriore adempimento necessario o opportuno.

15. Modifiche formali e adeguamenti tecnici

L'atto costitutivo potrà prevedere che il Sindaco pro tempore sia autorizzato ad apportare, anche su indicazione del Segretario Comunale rogante, degli uffici competenti, della Regione Piemonte o dell'autorità competente al riconoscimento della personalità giuridica, le modifiche, integrazioni o precisazioni di carattere formale, tecnico o non sostanziale che si rendessero necessarie o opportune.

Tali modifiche non potranno comunque alterare:

- a) la denominazione della Fondazione;
- b) la qualità del Comune quale Fondatore unico;
- c) l'assenza di scopo di lucro;
- d) la destinazione assistenziale, socio-assistenziale e socio-sanitaria della Fondazione;
- e) il rispetto della volontà fondativa originaria del geom. Pietro Perazzo;
- f) la destinazione vincolata del patrimonio eventualmente proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo";
- g) la distinta evidenza contabile della componente patrimoniale vincolata;
- h) la separazione patrimoniale tra Comune e Fondazione;
- i) l'esclusione del subentro nei debiti, obbligazioni, garanzie, mutui, contratti o passività della Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo";
- j) l'assenza di obblighi automatici di ripiano, garanzia, copertura o intervento finanziario a carico del Comune;
- k) il mancato subentro automatico nella gestione della struttura già facente capo alla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo" e nei relativi rapporti gestionali, contrattuali, convenzionali, autorizzativi, occupazionali o debitori;
- l) la previsione dei flussi informativi verso il Comune Fondatore unico, compresa la trasmissione del bilancio consuntivo, della relazione sull'attività svolta, della relazione dell'Organo di controllo e del bilancio preventivo o budget annuale;
- m) la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dallo Statuto;
- n) i poteri fondamentali del Comune quale Fondatore unico.

16. Spese

Le spese relative all'atto costitutivo, alla registrazione, al riconoscimento della personalità giuridica, all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private e agli adempimenti conseguenti saranno poste a carico del Comune di San Germano Vercellese e/o della Fondazione, secondo quanto stabilito dagli organi competenti e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

In ogni caso, eventuali spese poste a carico del Comune dovranno trovare adeguata copertura nel bilancio dell'Ente ed essere assunte mediante i competenti atti contabili.

17. Clausole finali

L'atto costitutivo conterrà ogni ulteriore clausola necessaria o opportuna per dare esecuzione alla deliberazione consiliare, allo Statuto approvato e agli adempimenti richiesti per il riconoscimento della personalità giuridica.

Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo, si farà rinvio allo Statuto, agli artt. 14 e seguenti del codice civile, al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, al D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, alla L.R. Piemonte 2 agosto 2017, n. 12, alla normativa regionale applicabile e alle altre norme vigenti in materia di fondazioni di diritto privato, enti senza scopo di lucro, patrimoni provenienti da IPAB e patrimoni destinati a finalità socio-assistenziali e socio-sanitarie.

Si farà altresì rinvio, quanto al fondo iniziale di dotazione, alla D.G.R. Piemonte 11 settembre 2017, n. 18-5603, e all'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nei termini richiamati nella deliberazione consiliare autorizzativa.